

N. 4390/07 RG.NRT.

N. 844/07 RG.GIP



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Giudice dott. Luigi Varanelli

Il GUP,

a scioglimento della riserva assunta all'esito della scorsa udienza tenuta l'11.1.2008 in ordine alla costituzione delle parti civili;

sentite le parti che hanno depositato, fino all'udienza del 18.12.07, atto di costituzione di parte civile, precisamente:

- **AGENZIA delle ENTRATE;**
- **CONSOB;**
- **BANCA D'ITALIA;**
- **ADUSBEFF;**
- **azionisti Bipielle:** Amelia BELLONI SONZOGNI, Maria CHIESA, Giovanni CERRI, Francesco Edoardo CERRI, Pietro Siro GATTI, Enrico CERRI, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Patrizia CORTESINI del foro di Lodi, con studio ivi in C.so Roma 74;
- **promotori finanziari:** AITA Gennaro, ANIMOSO Silvano, AVINO Angelo, BOCCARDI Michele, BIFULCO Giuseppina, CASELLA Giuseppe, CASELLI Donatella, DE BIASI Pasquale, DI GIORGIO Raffaele, ESPOSITO Gerardina, FERRARO Michele, GIULIANO Marco, MAGNACCA Armando, NAPPO Giuseppe, PRECCHIA Stefano, PULITANO Giuseppe, PUOPOLO Luca, SALEMME Renato, SORRENTINO Carmine, VOLPE Massimiliano, tutti elett. dom. presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ranieri in Milano, via Sant'Andrea n. 3;
- **promotori finanziari:** Mario Alessandro CARLESI, Massimiliano CARLESI, Aurelio RISALITI, Massimo Antonio MASOTTI, Renato MAGNANI, Mario MARZINI, Egidio SOZZI, tutti elett. dom. presso lo studio dell'avv. CAIOLI, in Firenze, viale Milton n. 71;
- **promotori finanziari di Giuseppe SPACCACANICCIA, Corrado NANNI, Fausto Maria ROMAGNOLI e Antonio CICCHETTI, tutti elett. dom. presso lo studio dell'avv. Mario TURCO in Bologna, via Rizzoli n. 4;**

sentito il PM;

sentiti tutti gli imputati, persone fisiche ed Enti ex dlgo 231/2001, nei confronti dei quali specificamente e rispettivamente le parti civili si sono costituite;

esaminate le memorie depositate ex art. 121 c.p.p. dalle parti sia in udienza, come da verbale, che in cancelleria e illustrate o richiamate nella discussione in oggetto;

dato atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in ordine alla ammissione ovvero alla esclusione delle parti civili come dettagliatamente riportato nei verbali del 18.12.07 e 11.1.2008;

OSSERVA

Preliminarmente, onde deliberare le specifiche istanze, va considerato che l'azione civile nel processo penale è espressamente prevista e regolata dal codice di rito dagli articoli 74 e ss mentre il fondamento sostanziale è costituito dall'art. 185 c.p.


GIUDICE
dott. Luigi Varanelli

L'azione civile nel processo penale è, dunque, costituita dal presupposto specifico e indefettibile della commissione di un reato dal quale siano derivate conseguenze civili consistenti essenzialmente nella produzione di un danno patrimoniale e non patrimoniale.

Innanzitutto, va osservato che non si tratta di una mera estensione della responsabilità civile aquiliana ordinaria prevista dagli artt. 2043 e ss c.c. all'ambito penalistico, ma di una vera e propria fonte autonoma e distinta di responsabilità, tuttavia pur sempre civile ossia dai connotati propri della pretesa privata, rispetto a quella generale.

Ne deriva che il danno da reato con conseguente insorgenza dell'obbligo risarcitorio relativo è generalmente sovrapponibile, come per lo più accade, ma non coincide affatto, con il medesimo illecito civile, tanto implicando la configurabilità di ipotesi di danno civile da reato che, senza la previsione dell'art. 185 c.p., non sarebbero fonte di risarcimento.

Ed invero, tale funzione costitutiva autonoma è desumibile proprio dalla struttura del reato in giustapposizione, in talune limitate seppure significative ipotesi, a quella dell'illecito aquiliano alla stregua dell'art. 2043 c.c..

Del resto, senza la previsione della fattispecie costitutiva di cui all'art. 185 c.p. alcune ipotesi dannose non darebbero luogo a risarcimento o per difetto del nesso di imputazione (come nel caso di cui all'art. 57 c.p. per il direttore responsabile del giornale, con posizione indifferente civilisticamente) o per carenza dell'elemento soggettivo (come nell'ipotesi di resp.tà civile connessa all'accertamento dell'indefettibile elemento soggettivo del dolo o colpa grave in antitesi ai reati, invece, solo colposi, es. art. 449 c.p.).

Tanto premesso, pur rimarcata la natura autonoma della fonte di responsabilità civile da riconoscersi all'art. 185 c.p., il danno cui è collegato, ossia il danno provocato, assume comunque valenza senz'altro civilistica.

Innanzitutto, la pretesa fatta valere rimane quella privatistica che può aggiungersi, senza coincidere e confondersi però, con quella di natura pubblica della vittima del reato ossia della persona offesa.

Nota è, infatti, la frequente sovrapposizione tra la persona offesa, ossia il titolare dell'interesse specifico protetto da quel reato, e il danneggiato, ossia il soggetto cui quello stesso reato ha recato danno; nondimeno, tale sovrapposizione consente sempre di distinguere i due profili correlati a interessi appartenenti all'alveo pubblicistico, tale potendosi considerare quello della vittima del reato, e a quello privatistico, quello invece del danneggiato ossia che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale.

Tale distinzione appare ancora più evidente considerando gli specifici poteri riservati alla persona offesa, consistenti essenzialmente in uno *ius postulandi*, per lo più nella fase delle indagini preliminari, di ausilio e sollecitazione rispetto al PM, come una vera e propria accusa privata.

Al contrario, la parte civile esplica il ruolo di parte privata proiettata al conseguimento della pretesa privatistica risarcitoria nella fase processuale, ossia solo dopo l'esercizio della azione penale, e non riverbera più alcuna delle caratteristiche di quella accusa privata che, eventualmente rivestendo simultaneamente anche il ruolo di persona offesa, quello stesso soggetto esplicava (cfr. Cass., Barbisan, 1999, RV 216464).

Quanto al danno, inoltre, se alcun dubbio è proponibile per quello patrimoniale la cui natura è del tutto coincidente e identica, dunque, al danno civile e consiste allora in una diminuzione patrimoniale derivante dal danno emergente e dal lucro cessante; appare superato il riferimento del danno non patrimoniale al solo danno morale derivante da reato atteso che il richiamo di cui all'art. 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge non si esaurisce nel danno morale da reato includendo anche altre ipotesi quali, a titolo esemplificativo, quelle ex artt. 89 c.p.c., 598 c.p. e 7 c.c.

Ancora, la pretesa civilistica è connessa alla lesione di una situazione giuridica soggettiva per lo più coincidente con il diritto soggettivo non solo assoluto ma, a certe condizioni, anche relativo, come nel caso della infungibilità della prestazione, ovvero anche con altre situazioni di vantaggio, sempre entro certi limiti, consistenti in interessi legittimi, situazioni di fatto, come lo stesso possesso, aspettative di diritto o comunque fondate su un legittimo affidamento, come nel caso della perdita di

chances, tanto determinando quell'ampliamento del danno, non solo *non iure* ma anche *contra ius*, da averne descritto le caratteristiche, ad opera di autorevole dottrina, in termini di "mobili frontiere del danno ingiusto".

Infine, anche il nesso tra la fonte produttiva e il danno è comunque disciplinato dall'art. 1223 c.c. in termini di consequenzialità immediata e diretta escludendosi, quindi, obblighi risarcitori per ipotesi di danno indiretto o riflesso o, comunque, occasionale.

Difetta, invero, una qualche norma che autorizzi, in deroga alla disciplina generale dell'illecito civile nel quale, per le ragioni esposte, va sussunto anche il danno da reato, una tale estensione risarcitoria.

A tal riguardo, si è anche osservato che, pur senza coincidere e confondersi, il soggetto passivo del reato prevalentemente può assumere anche la veste di danneggiato e far valere la pretesa civilistica.

In tale ipotesi, dunque, il nesso con il danno in termini di consequenzialità immediata e diretta è evidente.

Diversamente, nelle ipotesi nelle quali o non vi è coincidenza tra persona offesa e danneggiato in capo allo stesso soggetto, ovvero perché lo stesso reato produca un danno sia alla persona offesa che ad altro soggetto, ovvero ancora nella ipotesi in cui manca una persona offesa determinata, il danno risarcibile è pur sempre solo quello diretto e va apprezzato in termini ancora più rigorosi per evitare lucupletazioni ingiustificate e, quindi, non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento alla stregua del postulato generale rinvenibile nell'art. 1322 c.c..

Il medesimo criterio orienta, dunque, il problematico riconoscimento delle ipotesi risarcitorie in favore di enti collettivi rappresentativi di interessi diffusi che non assumono la veste di persona offesa ossia che non vantano la titolarità di quello specifico interesse protetto da quella norma penale.

Orbene, solo qualora il reato avesse leso in modo diretto una specifica situazione giuridica soggettiva dell'ente in questione, distinta e separata dalle finalità di tutela di tali interessi diffusi, ne andrebbe riconosciuta la legittimazione attiva.

In altri termini, deve potersi enucleare un interesse personale e differenziato direttamente danneggiato dal reato.

Il danno risarcibile deve discendere direttamente solo dall'offesa al bene specifico individuato, distinto, dunque, dagli interessi diffusi di cui quell'ente è statutariamente o istituzionalmente portatore (Cass. RV 222116 del 2002, Arrostuto).

Del resto, non vagliando la legittimazione ad agire secondo gli ordinari criteri e, quindi, consentendo deroghe in difetto di espresse previsioni normative legittimanti in tal senso, oltre che ingiustificati spostamenti patrimoniali, si vanificherebbe lo specifico sistema processualpenalistico previsto per tali enti e associazioni rappresentativi di interessi diffusi lesi dal reato.

Precisamente, l'assetto delineato dalla disciplina di cui agli artt. 91 e ss c.p.p. va apprezzato, previo il consenso della persona offesa, connotata quindi come preminente, anche attraverso lo specifico ruolo riconosciuto a tali figure soprattutto nella sede dibattimentale nella quale l'art. 505 c.p.p. prevede facoltà invece non riconosciute alla persona offesa.

Tale elemento, dunque, conferma tali soggetti collettivi in modo tanto peculiare e pubblicistico, attesa la evidenziata connessione con il ruolo della persona offesa, che l'assunzione della veste di parte civile comporterebbe uno snaturamento di ruoli.

Da ultimo, va anche rilevato che il favore per la separazione tra azione civile e quella penale che ispira il sistema del codice di rito sarebbe necessariamente contraddetto e vanificato qualora si riconoscesse, attraverso il risarcimento anche del danno indiretto, una pretesa più ampia in sede penale che in quella civile, ossia quella naturale.

Alle esposte considerazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno da reato abilitante al conseguimento della pretesa civilistica, va, ancora, aggiunta, sempre ai fini della disamina in oggetto, la considerazione dei rapporti tra processo penale e azione civile.

Orbene, è nota la assoluta preminenza, in termini pressoché preclusivi e vincolanti, riconosciuta dal codice di rito previgente, dell'accertamento penale rispetto a quello civile in ordine allo stesso fatto.

Nondimeno, il codice attuale ha operato una precisa opzione sistematica in favore della separazione dei due giudizi sullo stesso fatto muovendo dall'obiettivo della massima semplificazione del rito penale stabilita dalla direttiva della legge delega di cui all'art. 2 n. 1. I canoni dell'unità della giurisdizione; dell'unicità del fatto, sebbene valutabile sotto due profili diversi dell'illecito penale e civile; della economia dei giudizi; e del corollario della eliminazione della evenienza del contrasto tra giudicati; nonché della presunzione assoluta circa la migliore approssimazione al fatto per effetto della maggiore ampiezza dei poteri cognitivi del giudice penale, non connotano più l'assetto del vigente codice di rito.

Già secondo un profilo ermeneutico il dogma della preminenza del giudizio penale su quello civile è stato superato muovendo dalle seguenti considerazioni.

La distinzione delle competenze, pur nell'alveo della unitaria giurisdizione, delle diverse finalità dei due processi con la conseguenza che le distinte modalità di approccio cognitivo ne costituirebbero il riflesso diretto atteso che solo il processo penale tenderebbe all'accertamento della verità.

La finalità del giudicato da individuarsi nella prevenzione ed esclusione di conflitti tra decisioni diverse sulla stessa azione ma non tra decisioni indipendenti sugli stessi fatti ma per fini ed effetti diversi.

A tale diversa impostazione dogmatica consegue un assetto coerente e sistematico tendente a favorire la separazione delle due azioni posto che l'azione civile nel processo penale è pur sempre mirata alle finalità proprie; dunque, nient'affatto coincidenti con quelle pubblicistiche.

Innanzitutto, è esclusa la validità *erga omnes* dell'accertamento penale riducendo sensibilmente l'area del giudicato penale nei giudizi amministrativi e civili.

Il giudice naturale della pretesa civilistica è, dunque, quello civile e il *favor separationis* trova esplicito riconoscimento negli artt. 75, 80, 88, 441, 444 e 652.

Anzi, l'azione civile è anche incentivata indirettamente dalle disposizioni di cui agli artt. 651 co. 1 e 652 co. 1 ult. inciso, circa l'efficacia delle sentenze penali di condanna in antitesi a quelle di assoluzione tanto da farsi autorevolmente prospettare che l'evento penalistico per il danneggiato potrebbe valere solo *in utilibus*.

L'incentivo alla separazione trova esplicazione proprio nell'ipotesi in cui in sede civile il risarcimento da reato ex art. 185 c.p. consente il riconoscimento della pretesa risarcitoria anche se il soggetto è ignoto, ovvero l'autore è non imputabile, bastando la configurazione in astratto di un fatto di reato senza che il giudice civile debba necessariamente riconoscerne tutti i requisiti (cfr. Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. 3^a civ. del 31.5.2003).

Al contrario, qualora quella medesima pretesa civilistica fosse stata fatta valere in sede penale, a fronte del medesimo esito cognitivo, come nel caso del non imputabile, il giudice penale avrebbe dovuto pronunciare l'assoluzione escludendo anche l'obbligazione risarcitoria.

Ne consegue che, ai fini del risarcimento del danno da reato, la nozione di reato nella autonoma sede civile ha subito una sorta di decomposizione.

Anzi è dato rinvenire una vera e propria asimmetria risarcitoria tra la sede penale e quella civile a discapito della prima.

Tale esito conforta e conferma la limitazione del risarcimento, in entrambe le sedi, del solo danno diretto.

Ulteriore premessa di carattere generale va svolta sulla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli imputati ENTI ex dlgs n. 231 del 2001

A fronte del contrasto giurisprudenziale documentato dalle pronunce versate in atti e della novità della questione derivante anche dall'approdo alla fase processuale di un numero non ancora rilevante di procedimenti in questione, tenuto conto della recente entrata in vigore della normativa,

GIUDICE
Pellegrini
4

occorre muovere da due dati incontrovertibili: la circostanza secondo la quale gli enti rispondono per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; il difetto di una espressa previsione nel dlgs n. 231 del 2001 che costituisca la responsabilità civile nel processo penale di tali enti per l'illecito amministrativo di cui rispondono.

Orbene, la disciplina in questione prevede una formale responsabilità amministrativa dell'ente collegata al reato presupposto, secondo un nesso di interesse e vantaggio, commesso da una persona fisica legata all'ente medesimo in veste apicale.

L'illecito imputato all'ente è di natura composita presupponendo un reato; tuttavia, rimane di natura amministrativa e, comunque, privo delle caratteristiche formali tipiche dell'illecito penale delineate nel codice in modo essenzialmente formale sia pur collegate a un interesse sostanziale non incompatibile con i valori costituzionali.

Ne consegue che difetta la soggettività penale dell'ente, invece espressamente definita amministrativa dagli artt. 1 e 55 del decreto 231 e dalla legge n. 146 del 2006 sui reati transnazionali. La mancanza di responsabilità penale diretta configura una responsabilità indiretta per fatto proprio, ma di natura amministrativa.

Del resto, il medesimo apparato sanzionatorio è particolarmente atteggiato tanto che, anche la confisca, che nel sistema penalistico ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, nella disciplina in questione ha natura sanzionatoria.

Tale indice assume ancora più rilevanza se si consideri che la definizione del reato consegue, oltre che a certe caratteristiche strutturali tipiche, anche a sanzioni tipiche che ripartiscono i delitti dalle contravvenzioni soprattutto proprio in ragione della pena rispettivamente prevista.

Né può argomentarsi la natura sostanzialmente penale dell'illecito in questione per inferirsene anche l'assimilazione formale in tale senso, attesi i principi di legalità, tipicità, tassatività, e di inapplicabilità dell'analogia che governano il sistema penale e che non consentono tali estensioni.

Ancora, l'art. 54 del decreto in ordine al sequestro conservativo dei beni facenti capo all'ente, non solo lo struttura in funzione delle sole garanzie per il pagamento delle sanzioni, delle spese e delle somme dovute all'Erario, omettendo significativamente anche la funzione di garanzia per le obbligazioni civili nascenti dal reato, ma anche, in preciso contrappunto, prevede il potere di instare solo in favore del PM, limitando coerentemente il richiamo all'art. 316 c.p.p. solo al co. 4.

L'art. 27 co. 1 prevede la responsabilità patrimoniale dell'ente con riferimento all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria e non anche per le obbligazioni civili.

La disciplina della sentenza di condanna ex art. 69 omette, a differenza dell'art. 538 e ss c.p.p., ogni riferimento alle questioni civili, prevedendo solo le sanzioni previste dal decreto e le spese processuali.

L'art. 61 co. 2, disciplinando i requisiti del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'ente, omette qualsivoglia riferimento a parti differenti ed eventuali diverse, come invece nell'ipotesi prevista dall'art. 429 c.p.p. nei confronti dell'imputato persona fisica che prescrive l'indicazione anche della altri parti private, compresa la parte civile.

L'art. 59 co. 2 sul contenuto della contestazione distingue significativamente tra il fatto da cui deriva la responsabilità dell'ente, da un lato, e il reato, dall'altro; mentre invece l'art. 417 c.p.p. indica unicamente il fatto, coincidendo lo stesso con il reato.

L'ente, dunque, potrebbe essere citato solo quale responsabile civile mentre il difetto di ogni riferimento relativo alla costituzione di parte civile nei suoi confronti non può attribuirsi semplicemente a dimenticanza del Legislatore, fermo il fatto che, comunque, a prescindere dalle opinioni, peraltro non pacificamente ricostruibili, dei compilatori, va riconosciuta, secondo pacifici canoni di diritto pubblico, la prevalenza della *voluntas legis*, unico vero riferimento per l'ermeneusi, in giustapposizione alla *voluntas Legislatoris*.

Elementi di carattere sistematico sono comunque ravvisabili nel dato normativo già citato costituito dalla espressa previsione del reato quale fattispecie costitutiva dell'obbligo risarcitorio

conseguente in ragione del richiamo previsto dall'art. 74 c.p.p. che disciplina in via generale la costituzione di parte civile nel processo penale.

L'illecito amministrativo imputato all'ente non può valere come succedaneo del reato, sia pure in senso sostanziale, con una interpretazione analogica dell'art. 185 c.p., da taluni pretesa ammissibile in quanto afferente a una forma costitutiva di responsabilità civile e non di responsabilità penale, invece insuscettibile di tale operazione.

In altri termini, non è in questione l'ampiezza dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c. la cui atipicità da tempo è ammessa in dottrina e giurisprudenza in considerazione della funzione riparatoria equilibratrice del risarcimento del danno illecito.

Né il dato è superabile prospettando una nuova fonte costitutiva dell'illecito civile accanto all'art. 2043 c.c., da un lato, e all'art. 185 c.p., dall'altro, prevedendo dunque come fattispecie costitutiva ulteriore proprio il fatto illecito amministrativo dell'ente di cui al dlgs n. 231/2001 con specifiche caratteristiche strutturali ad esso proprie.

Tale pretesa può senz'altro essere fatta valere nella sede civile sussistendone i presupposti generali in punto di danno diretto risarcibile nel senso già disaminato supra.

L'illecito amministrativo dell'ente può, dunque, fondare pretese risarcitorie civili, secondo le regole generali, nella naturale sede civile.

Al contrario, l'azionabilità della pretesa anche in sede penale attraverso la costituzione di parte civile va, dunque, scissa dal solo dato sostanziale per essere vagliata, invece, alla stregua dell'assetto sistematico delineato dall'art. 74 c.p.p.

Orbene, richiamate le osservazioni relative alle peculiarità dell'azione civile nel processo penale secondo il modello del *favor separationis*, non può desumersi dal presupposto legittimante costituito dalla azionabilità della pretesa solo quale conseguenza diretta di un reato formalmente inteso e non di qualsivoglia altro illecito produttivo di danno ad esso latamente assimilabile ma comunque nient'affatto coincidente, la prospettata azione civile nel processo penale contro tali enti.

In conclusione, se non si verte della generale risarcibilità del danno eventualmente prodotto dall'ente per l'illecito amministrativo di cui al decreto, ma solo della diversa questione della azionabilità di tale pretesa nel processo penale, è a tale sistema che occorre fare riferimento evidenziando la valenza sistematica, ossia espressione dei principi organici disaminati *supra*, del disposto di cui all'art. 74 c.p.p. non derogabile, dunque, per via di una dubbia operazione ermeneutica, priva di una espressa norma di riferimento, con il rischio di stravolgere l'assetto del rito penale al quale viene demandato l'accertamento e la sanzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente.

Del resto, l'art. 34 del decreto richiama, salva la clausola di compatibilità, le norme del codice di rito ordinarie.

Orbene, atteso che difetta nel decreto l'esistenza di alcuna norma espressamente legittimante, in deroga ai principi generali del processo penale, la costituzione di parte civile nei confronti dell'autore non di un reato ma di un illecito amministrativo dipendente da certi reati, a fronte degli indici normativi di segno contrario passati in rassegna, va esclusa.

In altri termini, non va confusa, da una parte, la funzione risarcitoria e recuperatoria propria anche della pretesa civilistica nei confronti dell'ente per tale tipo di illecito di cui, dunque, risponde senz'altro per fatto proprio come desumibile dalla fattispecie costitutiva ex art. 1 del decreto in relazione all'art. 2043 e non dunque all'art. 2049 c.c.; dall'altra, con le distinte finalità connesse al perseguimento sia dell'illecito penale che anche dell'illecito amministrativo dell'ente attraverso le forme del rito penale.

Se è vero che è stato enucleato un *favor reparandi* insito al sistema della 231, desumibile proprio dagli incentivi previsti con ricadute specifiche anche sul sistema delle sanzioni, è anche vero che le forme risarcitorie risultano sempre connesse al reato presupposto cui va ordinariamente riferita l'azione civile nel processo penale e il danno di tale reato va risarcito nella sede penale dal suo autore ovvero, eventualmente, dal responsabile civile. Non può l'ente rispondere

civilisticamente del danno da reato per fatto proprio quando invece l'illecito di cui risponde è amministrativo e dipende da quel reato.

In particolare, in ordine alla obbligatorietà della confisca e alla determinabilità della stessa in relazione al risarcimento del danno, cui va preventivamente destinato il prezzo e il profitto del reato, il danno in questione è pur sempre quello derivante dal reato presupposto e non dall'illecito amministrativo consequenziale posto in essere dall'ente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, rilevato che la delibazione demandata in ordine alla costituzione delle parti civili attiene esclusivamente alla legittimazione in astratto, peraltro secondo il parametro del *fumus* della pretesa, mentre la legittimazione in concreto corrisponde alla fondatezza nel merito della medesima, delibazione invece demandata al giudizio a cognizione piena, peraltro spettante alla eventuale fase di primo grado, vanno singolarmente affrontate le singole pretese.

• **AGENZIA delle ENTRATE;**

L'agenzia delle entrate si è costituita parte civile contro gli imputati persone fisiche per i capi indicati attinenti alle truffe in danno dell'Erario.

Il soggetto passivo dei reati in questione coincide proprio con l'Erario.

In particolare, l'Erario in ciascuna delle ipotesi contestate figurò sia quale *deceptus* ossia vittima degli artifici e raggiri descritti sia la vittima della perdita patrimoniale arrecata dagli stessi.

Evidente dunque la coincidenza della titolarità dell'interesse protetto dal reato in questione con la riferibilità del danno almeno patrimoniale subito in conseguenza immediata e diretta.

Né gli imputati contro i quali è stata intentata la pretesa civilistica né il PM hanno chiesto l'esclusione della Agenzia delle Entrate.

Infine, va riscontrata l'osservanza di tutte le formalità previste dagli artt. 78 e 79 c.p.p..

• **CONSOB;**

La Consob si è costituita parte civile contro gli imputati persone fisiche per l'associazione a delinquere finalizzata alla manipolazione del mercato e ostacolo alle funzioni di vigilanza, alle appropriazioni indebite pluriaggravate, alle violazioni dell'art. 136 tub, al riciclaggio di cui al capo A); per la manipolazione del mercato di cui al capo B); per l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui al capo C); per l'ostacolo di cui al capo F).


Occorre premettere che l'art. 187 undicies del testo unico in materia finanziaria ha espressamente previsto la facoltà di costituzione di parte civile della Consob per la riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato.

In particolare, quanto alla manipolazione del mercato, è dato rilevare che i fatti di aggioaggio conseguenti alla novella in vigore dal 12.5.05 che ha distinto le due ipotesi di aggioaggio, rispettivamente ex art. 2637 c.c. per le società non quotate e ex art. 185 tu, manipolazione del mercato, per quelle quotate, ha pure introdotto la citata facoltà di costituzione di parte civile per la Consob.

Nondimeno, i fatti oggetto delle imputazioni contestate per lo più ricadono nell'ambito della previgente disciplina che prevedeva i fatti di aggioaggio solo nell'art. 2637 c.c..

Orbene, la espressa previsione della legittimazione alla costituzione di parte civile non va intesa in termini di novità circa le specifiche finalità istituzionali della Consob con riferimento alle composite e articolate funzioni di controllo del mercato mobiliare.

Il mercato in questione, dunque, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, era senz'altro conformato e gli specifici poteri attribuiti all'autorità di controllo non erano di tipo esclusivamente repressivo o preventivo e, quindi, generici, ma volti a incidere sistematicamente sull'andamento ordinario del mercato stesso.



Del resto, riconosciuta la continuità di tipo di illecito con riguardo alla modifica in tema di aggravi, l'unica novità appare costituita dalla previsione aggiuntiva di cui al citato art. 187 undecies nel senso che l'originaria formulazione riconosceva in capo alla Consob solo il potere di esercitare i diritti e le facoltà attribuite dal codice di rito agli enti e alle associazioni rappresentative dagli interessi lesi dal reato.

Sennonché, dall'esame degli specifici poteri attribuiti alla Consob in veste di organo di vigilanza del mercato e garante del suo funzionamento e dalla significativa circostanza che alla espressa facoltà di costituzione di parte civile si aggiunge comunque il potere di accusa privata proprio degli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato, è dato desumere la titolarità di uno specifico e distinto interesse proprio della Consob suscettibile di lesione e, quindi, di danno in termini di consequenzialità immediata e diretta.

Ne consegue che non hanno pregio le opposte argomentazioni dedotte dai difensori di alcuni imputati circa la pretesa e improbabile assimilazione della Consob alle Forze di polizia che si pretendessero danneggiate dalla generica commissione di reati la cui repressione comunque rientra tra gli scopi istituzionali affidati.

Ed invero, innanzitutto, il ruolo della Consob è risultato sì accresciuto quanto ad incisività e pervasività disponendo di maggiori poteri di intervento e di mezzi. In particolare, risulta incrementato il potere di vigilanza.

Nondimeno, le specifiche finalità istituzionali di garante del mercato finanziario, da ritenersi ordinariamente conformato, si giustappongono, dunque, agli interventi, necessariamente eventuali, solo repressivi e indifferenziati propri delle citate Forze di polizia.

I reati di aggravi in rilievo, dunque, sia nella previgente che nella nuova configurazione, ledono un interesse specifico di garanzia espressamente e istituzionalmente demandato alla Consob.

Ne deriva che la previsione della legittimazione ad esperire l'azione civile ha costituito solo il riflesso dell'enfaticizzazione e dell'incremento dei relativi poteri strumentali ma non ha inciso, invece, sulla titolarità di specifici e differenziati interessi suscettibili di lesione diretta e immediata dalla commissione di tali reati.

Non si realizza alcuna commistione tra i poteri di accusa privata, propri della persona offesa, e quelli propri della parte civile, attenendo gli stessi rispettivamente a profili distinti secondo quanto chiarito *supra*.

Altrettanto, va affermato, quanto all'ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, attesa la relativa specificità e peculiarità direttamente strumentale al ruolo di garanzia per il mercato finanziario. L'interesse di cui è portatrice la Consob assurge, dunque, a caratteri del tutto differenziati e distinti atteso che la norma mira a tutelare direttamente le funzioni specifiche della stessa figurando come deceptus qualificato direttamente lesa dalle false comunicazioni di cui è destinataria secondo le prescrizioni normative che le prevedono espressamente.

Anche in tale fattispecie è configurabile un danno immediato e diretto derivante dalla lesione dell'interesse specifico di cui è portatrice.

La natura eminentemente non patrimoniale di tale danno diretto è senz'altro ammissibile in quanto derivante da reato alla stregua del disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.

Il Pm non si è opposto alla costituzione così come gli altri imputati ad eccezione della difesa di Baietta, Coppola e Corrada.

Infine, va riscontrata l'osservanza di tutte le formalità previste dagli artt. 78 e 79 c.p.p..

• **BANCA D'ITALIA;**

La Banca d'Italia si è costituita contro gli imputati persone fisiche per i reati di cui al capo A) relativo alla associazione finalizzata alla manipolazione del mercato, all'ostacolo

all'esercizio alle funzioni di vigilanza e alle appropriazioni indebite alla violazione dell'art. 136 del testo unico bancario; ai capi D) ed E) relativi all'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

La Banca d'Italia ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da sviamento di funzioni derivante dall'intralcio all'attività ispettiva e di vigilanza nonché all'immagine.

Orbene, analogamente a quanto osservato per la Consob, i reati in questione appaiono ledere direttamente funzioni specifiche ed istituzionali della banca d'Italia.

In particolare, anche la Banca d'Italia per il settore specifico creditizio di pertinenza è destinataria di un interesse differenziato a sé direttamente riferibile.

Ne consegue che la trasparenza e la correttezza del mercato in questione non costituiscono le uniche finalità delle previsioni di cui ai capi contestati atteso che la Banca d'Italia, dotata di poteri conformativi tanto più incisivi da condizionare lo stesso andamento del credito modificando il tasso di sconto e agendo sulla leva del tasso di interesse per controllare la liquidità nonché, per altro verso, controllando gli assetti bancari, opera quale autorità di vertice, del tutto indipendente, preposta alla vigilanza.

Orbene, proprio tali funzioni di vigilanza sia nel settore creditizio, che in quello finanziario, nonché in quello bancario sono direttamente e specificamente tutelate dalle norme in questione nel senso già chiarito.

Ne consegue che, nella specie, la BdI va considerata portatrice di un interesse direttamente e distintamente leso dal reato con la conseguente diretta suscettività di danno per lo più non patrimoniale.

Quanto al rilievo della difesa di alcuni imputati circa il difetto della indicazione della causa petendi va rilevato che per giurisprudenza consolidata la mera enunciazione del capo di imputazione vale a integrare le ragioni del petitum peraltro sia pure limitato all'an indicato dall'attore.

In ordine al lamentato difetto del nesso di causalità quanto meno per interruzione derivante dal fatto illecito di due imputati del presente processo in veste di Governatore e Responsabile del servizio di vigilanza va rilevato che alcuno dei due risulta imputato dello specifico capo E) ascritto al Goisis, tanto comportando nella presente sede, l'irrilevanza dell'assunto.

Il Pm non si è opposto alla costituzione, così come alcuni solo degli imputati; mentre la prevalenza degli stessi ha chiesto l'esclusione secondo quanto riportato nel verbale del 18.1.2007.

Infine, va riscontrata l'osservanza di tutte le formalità previste dagli artt. 78 e 79 c.p.p..

◦ **ADUSBEFF;**

L'associazione degli utenti dei servizi bancari e finanziari si è costituita parte civile nei confronti della maggior parte degli imputati e dei tutti gli imputati Enti ex 231/2001 in relazione a tutte le ipotesi rispettivamente loro ascritte secondo quanto precisato nell'atto depositato e illustrato nell'udienza del 18.12.07.

Orbene, richiamato preliminarmente quanto osservato circa l'inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale contro gli enti imputati dell'illecito amministrativo dipendente da reato ex 231 va residualmente esaminata la istanza civilistica nei confronti dei soli imputati persone fisiche.

Orbene, l'associazione in questione, caratterizzata dalla assenza di fini di lucro, prevede nello statuto la tutela specifica di consumatori e degli utenti dei servizi bancari e finanziari, assicurativi e sociali, postali e comunque degli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere.

GIULIO
M. Manelli

In particolare, pur portatrice di interessi espressamente definiti diffusi, ha vantato nella presente sede la tutelabilità di una specifica pretesa civilistica fondata sul combinato disposto degli artt. 2043 cc 185 c.p. e 74 cpp, richiamando anche la normativa di settore, compreso il codice del consumo.

In ordine alla inammissibilità della risarcibilità di interessi diffusi basti richiamare quanto ampiamente disaminato supra rimarcando solo il difetto, nella specie, del nesso di consequenzialità e immediatezza tanto da rendere del tutto generico e indeterminato il danno lamentato.

Ne consegue che il difetto assoluto di specificità e determinazione dell'interesse assunto lesivo non può costituire fondamento della azione civile nel processo penale.

Al contrario, le caratteristiche delineate nello statuto e nell'atto di costituzione sussumono l'associazione in questione nel novero delle figure di cui all'art. 91 cpp di accusa privata collaterale alla persona offesa con poteri e limiti già trattati.

Il PM non si è opposto alla costituzione dell'associazione nei confronti di tutti gli imputati compresi gli Enti, mentre le difese di pressoché tutti gli imputati hanno chiesto l'esclusione della parte.

- **azionisti Bipielle:** Amelia BELLONI SONZOGNI, Maria CHIESA, Giovanni CERRI, Francesco Edoardo CERRI, Pietro Siro GATTI, Enrico CERRI, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Patrizia CORTESINI del foro di Lodi, con studio ivi in C.so Roma 74;

I soci si sono costituiti in ordine ai capi A, H, I, K, L, relativi all'associazione per delinquere e alle varie appropriazioni indebite essenzialmente lamentando un vuoto di tutela residuo dalle eventuali azioni sociali di responsabilità verso gli organi amministrativi.

In particolare, al danno subito dalla società, si contrappunterebbe quello loro proprio, riflesso del primo, e in tale ambito troverebbe fondamento la pretesa risarcitoria da essi vantata.

Orbene, preliminarmente alla considerazione puntuale del periodo nel quale ognuno di essi fu socio, per saggiare l'effettivo andamento del titolo e trarne degli apprezzamenti in termini reali circa il preteso depauperamento, va osservato che il danno da reato prospettabile, attinse in prima istanza la società nella sua consistenza patrimoniale e, quindi, solo in seconda istanza i soci stessi.

Inoltre, attesa la perfetta distinzione tra il capitale e, quindi, il patrimonio della società, ente notoriamente a sé stante, dotato di personalità giuridica, e il patrimonio dei singoli soci, non è configurabile alcuna commistione tra le vicende direttamente riferibili all'una o agli altri.

Del resto, il danno subito dalla società è risarcibile con l'azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, invece che aquiliana; il ruolo degli attori rileva *uti socii* e non anche simultaneamente, *uti singuli*.

In altri termini, per il medesimo evento lesivo, gli attori non possono sommare e avvalersi di due titoli risarcitori *uti socii* e *uti singuli*.

Non è deducibile lo stesso fatto illecito degli amministratori, anziché attraverso l'azione sociale di responsabilità, attraverso l'azione diretta dei soci *uti singuli*.

Ne deriva il palese difetto del necessario nesso di consequenzialità immediata e diretta.

Vertendosi di un danno solo riflesso e, dunque, mediato, la legittimazione deve esser disattesa.

Il PM e i difensori di pressoché tutti gli imputati convenuti hanno chiesto l'esclusione di tali parti civili.

- **promotori finanziari:** AITA Gennaro, ANIMOSO Silvano, AVINO Angelo, BOCCARDI Michele, BIFULCO Giuseppina, CASELLA Giuseppe, CASELLI Donatella, DE BIASI Pasquale, DI GIORGIO Raffaele, ESPOSITO Gerardina, FERRARO Michele, GIULIANO Marco, MAGNACCA Armando, NAPPO Giuseppe, PRECCHIA Stefano, PULITANO

Giuseppe, PUOPOLO Luca, SALEMME Renato, SORRENTINO Carmine, VOLPE Massimiliano, tutti elett. dom. presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ranieri in Milano, via Sant' Andrea n. 3;

- promotori finanziari: Mario Alessandro CARLESI, Massimiliano CARLESI, Aurelio RISALITI, Massimo Antonio MASOTTI, Renato MAGNANI, Mario MARZINI, Egidio SOZZI, tutti elett. dom. presso lo studio dell'avv. CAIOLI, in Firenze, viale Milton n. 71;
- promotori finanziari di Giuseppe SPACCACANICCIA, Corrado NANNI, Fausto Maria ROMAGNOLI e Antonio CICCHETTI, tutti elett. dom. presso lo studio dell'avv. Mario TURCO in Bologna, via Rizzoli n. 4;

La posizione dei promotori finanziari, pur articolata in tre distinte azioni riferibili a tre gruppi legati a tre rapporti distinti, può essere unitariamente trattata presentando tratti sostanzialmente comuni.

Orbene, gli attori, dedotto il contratto di agenzia con la Bipielle Network spa, controllata da BPL con accessorio patto di non concorrenza, e quindi la limitazione della loro attività nell'interesse esclusivo della società, hanno lamentato di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza della vicenda della scalata Antonveneta.

In particolare, le ripercussioni si tradussero dapprima in massicci disinvestimenti dei loro clienti, successivamente nella perdita di credibilità del loro stesso operato presso i vecchi clienti e anche i potenziali nuovi tanto da subire un crollo dei guadagni protratto fino a subire anche danni alla salute.

Orbene, a prescindere da considerazioni sulla questione della naturale alea insita a certi rapporti e sulla eventualità che la stessa fosse stata espressamente dedotta ovvero fosse da intendersi come presupposta dalle parti, va osservato che nella presente sede gli attori hanno dedotto dei danni direttamente subiti dal legittimo comportamento dei loro vecchi clienti e dei potenziali nuovi come conseguenza della vicenda per cui è causa.

E' evidente, oltre che in alcuni atti anche ammessa, la natura indiretta del danno lamentato rispetto al fatto illecito che lo avrebbe prodotto.

In altri termini, nella serie causale, così come articolata dagli stessi istanti, si inserisce una serie di fattori intermedi che interrompe il nesso diretto e immediato, invece indefettibile secondo quanto precisato *supra*.

Tanto basta per rilevare la palese insussistenza della consequenzialità immediata e diretta postulata dall'art. 1223 c.c., necessaria per selezionare, tra tutte le conseguenze negative comunque ricollegabili a un evento che le avrebbe provocate o comunque che avrebbe innescato un processo eziologico che le avrebbe determinate, solo quelle meritevoli di tutela giuridica.

Trattandosi, dunque, di danni solo riflessi e mediati, va disattesa la legittimazione dei promotori finanziari.

Il PM e i difensori di pressoché tutti gli imputati convenuti hanno chiesto l'esclusione di tali parti civili.


Tanto premesso,

PQM

AMMETTE la costituzione di parte civile di

- **AGENZIA delle ENTRATE;**
- **CONSOB;**
- **BANCA D'ITALIA;**

ESCLUDE la costituzione di

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'C. A. DE' and 'Dot. Luigi M. ...'.

- **ADUSBEFF;**
- **zionisti Bipielle:** Amelia BELLONI SONZOGNI, Maria CHIESA, Giovanni CERRI, Francesco Edoardo CERRI, Pietro Siro GATTI, Enrico CERRI, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Patrizia CORTESINI del foro di Lodi, con studio ivi in C.so Roma 74;
- **promotori finanziari:** AITA Gennaro, ANIMOSO Silvano, AVINO Angelo, BOCCARDI Michele, BIFULCO Giuseppina, CASELLA Giuseppe, CASELLI Donatella, DE BIASI Pasquale, DI GIORGIO Raffaele, ESPOSITO Gerardina, FERRARO Michele, GIULIANO Marco, MAGNACCA Armando, NAPPO Giuseppe, PRECCHIA Stefano, PULITANO Giuseppe, PUOPOLO Luca, SALEMME Renato, SORRENTINO Carmine, VOLPE Massimiliano, tutti elett. dom. presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ranieri in Milano, via Sant'Andrea n. 3;
- **promotori finanziari:** Mario Alessandro CARLESI, Massimiliano CARLESI, Aurelio RISALITI, Massimo Antonio MASOTTI, Renato MAGNANI, Mario MARZINI, Egidio SOZZI, tutti elett. dom. presso lo studio dell'avv. CAIOLI, in Firenze, viale Milton n. 71;
- **promotori finanziari di Giuseppe SPACCACANICCIA,** Corrado NANNI, Fausto Maria ROMAGNOLI e Antonio CICCHETTI, tutti elett. dom. presso lo studio dell'avv. Mario TURCO in Bologna, via Rizzoli n. 4.

Milano 18.1.2008

CANCELLIERE B3
ssa Flavia

IL GIUDICE
dott. Luigi Varanelli

IL GIUDICE
dott. Luigi Varanelli